

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 14 del 28 luglio

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE SU ASSESTAMENTO DI BILANCIO E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI
BILANCIO

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato le proposte di variazione presentate dal responsabile del Servizio Finanziario
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
- Visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET – Armonizzazione contabile enti territoriali;

PRESENTA

L'allegato parere sulle proposte di variazione da sottoporre al Consiglio Comunale

Lì 28/07/2016

L'ORGANO DI REVISIONE

Premesso che con deliberazione n. 10 del 31/03/2016 del Consiglio Comunale, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;

Esaminata la proposta di variazione presentata dal responsabile del Servizio Finanziario relativa all'assestamento generale del bilancio di previsione anno 2016 e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Premesso che:

- a) L'art. 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 prevede che:
 "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggi di bilancio"
- b) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:
 "con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente;
- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibri della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo";
- d) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 115/2011, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

d) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione";

Riassunte, come segue, le variazioni al fine di dimostrare la regolarità contabile e la salvaguardia degli equilibri di bilancio nonché il rispetto del pareggio di bilancio;

ENTRATA	IMPORTO IN PIU'	IMPORTO IN MENO
Variazioni Tit I	25.060,00	186.757,00
Variazioni Tit II	97.856,30	
Variazioni Tit III	33.926,00	
Variazioni Tit IV	21.705,00	
Avanzo utilizzato	119.159,93	
TOTALE ENTRATE	297.707,23	186.757,00

SPESA	IMPORTO IN PIU'	IMPORTO IN MENO
Variazioni Tit I	225.675,23	192.230,00
Variazioni TitII	77.505,00	
TOTALE SPESE	303.180,23	192.230,00

Rilevato che:

- 1) Permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni al bilancio di previsione
- 2) Non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2015;
- 3) La gestione di competenza rispetta le condizioni di equilibrio;
- 4) Non sono stati segnalati debiti fuori bilancio;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio.

ESPRIME

Per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE alla proposta di adozione della deliberazione del Consiglio Comunale di cui in oggetto in quanto conforme alle norme di legge.

L'organo di revisione
Giancarlo Lelli

